



Città di Canicattì
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

C.so Umberto I n° 59

ORDINANZA N° 24 DEL 21 MAR. 2023

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale.

Vista l'Ordinanza Sindacale n°193 del 09 ottobre 2018 avente per oggetto "Autorizzazione al deposito temporaneo per la frazione secca differenziata area ubicata in località ponte Bonavia in catasto foglio n°68 part.lla n°371/212/68/568/67/373.

Che l'area di contrada "Ponte Bonavia" affidata con Ordinanza Sindacale n°193 del 09/10/2018 al RTI SEA-ISED-ECOIN è stata sottoposta a sequestro, procedimento penale n° 3065/2022 R.G.N.R;

Considerato questo Comune garantisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU nel territorio comunale mediante il RTI SEA srl - ISEDA srl - ECOIN srl affidataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale (ARO) "Canicattì-Camastra" per un periodo di sette anni;

Visto l'Ordinanza Sindacale n°40 del 08 marzo 2019, avente per oggetto "Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con il metodo domiciliare "porta a porta" - utenze domestiche e non domestiche";

Considerato che risulta necessario, al fine di evitare l'interruzione del servizio e quindi lo stato di pericolo per la salute pubblica, prorogare l'utilizzo, in via provvisoria, dell'area dell'ex mattatoio comunale sito in c.da Calandra del Comune di Canicattì Fg. 70 Part. 226, 238, 239, 240, 241, 230, 231, 145, 146, 227, 229, 233, per la collocazione di cassoni scarrabili per il deposito temporaneo della frazione secca differenziata (vetro, carta, plastica);

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n. 9 del 08.04.2010 - "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- l'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";

Considerato che attualmente questo Ente non dispone di un Centro Comunale di Raccolta;

Viste le L.L.RR. n. 23/98 e n. 30/2000;

Visto l'OREL vigente nella Regione Siciliana;

Cod. Fiscale e P. IVA 00179660840

Sito web istituzionale: www.comune.canicattì.ag.it - e.mail.: protocollo@pec.comune.canicattì.ag.it

Per tutto quanto sopra espresso,

IL SINDACO

Con i poteri di cui all'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che conferisce allo stesso, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, pur garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano il ricorso al sopra richiamato art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

ORDINA

l'utilizzo nell'area esterna dell'ex mattatoio comunale sito in c.da Calandra del Comune di Canicattì Fg. 70 Part. 226, 238, 239, 240, 241, 230, 231, 145, 146, 227, 229, 233, e autorizza il R.T.I. SEA srl- ISEDA srl- ECOIN srl, al posizionamento di cassoni scarrabili per il deposito temporaneo della frazione secca da raccolta differenziata, per **180 giorni**;

DISPONE

che il deposito temporaneo dei rifiuti della frazione secca differenziata sia utilizzato alle seguenti condizioni:

- i cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti dovranno essere rimossi immediatamente (fatti salvi i tempi tecnici) a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- non dovranno essere ospitati, a nessun titolo, rifiuti diversi da quelli individuati dalla presente ordinanza;
- divieto assoluto di deposito, ancorché temporaneo, di materiali putrescibili;
- in ossequio al pubblico decoro, qualora necessario, dovranno essere realizzati opportuni approntamenti temporanei per celare alla vista i cassoni scarrabili, ovvero, ove si raggiungesse medesimo risultato, utilizzando cassoni a cielo chiuso o adeguatamente coperti con teli.

Assoluto divieto di abbandono sul suolo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

DISPONE

1. di trasmettere la presente ordinanza al R.T.I. SEA srl- ISEDA srl- ECOIN srl Agrigento, a S.E. il Prefetto di Agrigento e alle Forze dell'Ordine del territorio, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

2. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente al fine di darne adeguata diffusione e conoscenza.

Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di legge ricorso al T.A.R. (legge 6 dicembre 1971 n°1034) e/o in alternativa ricorso straordinario al Presente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199)

Si comunica che i dati personali vengono trattati nel rispetto del D.Lgs n°196/2003

Dalla Residenza Municipale

Canicattì, 21/03/2023



Il Sindaco
Rag. Vincenzo Corbo

Cod. Fiscale e P. IVA 00179660840

Sito web istituzionale: www.comune.canicatti.ag.it - e.mail.: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it